

FINANZIARIA 2006

NOVITA' CONTRIBUTIVE E FISCALI

La riduzione del costo del lavoro

Il nuovo esonero contributivo

L. 266/2005 (finanziaria 2006)

- Stabilisce (art. 1, cc. 361 e 362), con decorrenza 1° gennaio 2006, un nuovo esonero del versamento dei contributi sociali dovuti all'INPS, gestione prestazioni temporanee (art. 24, L. 88/1989), **nel limite massimo complessivo di un punto percentuale.**
- L'esonero opera:
 - Prioritariamente, sull'aliquota dovuta per l'ANF;
 - in caso di incapacienza nella gestione CUAFF (tenendo conto anche dell'esonero già operato a norma dell'art. 120 della L. 388/2000), aliquota per l'indennità di maternità e sull'aliquota per la disoccupazione (escluso lo 0,30% per la formazione);
 - in caso di incapacienza anche delle predette aliquote, l'esonero opererà sui contributi dovuti per le altre prestazioni temporanee.

Il nuovo esonero contributivo

- In ogni caso l'esonero di cui sopra **non potrà operare sul contributo dovuto al fondo di garanzia TFR** (tale contributo, eccetto lo 0,05%, sarà oggetto di esonero contributivo dal 2008, con l'entrata in vigore del D.Lgs. 252/2005 di Riforma della previdenza complementare, ed opererà in misura proporzionale al TFR versato ai medesimi fondi pensione).

Il nuovo esonero contributivo

- I datori di lavoro interessati dall'esonero (INPS, circ. 3/2006) **sono esclusivamente quelli tenuti a versare all'INPS il contributo per il finanziamento dell'ANF**, ancorché la misura dello stesso risulti azzerata per effetto del precedente esonero contributivo, disposto dall'art. 120 della L. 388/2000.
- Sono quindi esclusi:
 - Le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici esclusi dalla CUAF
 - I datori di lavoro esonerati dal versamento del contributo CUAF perché provvedono direttamente all'erogazione del trattamento (esempio: associazioni sindacali, di categoria e partiti politici)
 - Le aziende operanti all'estero in paesi non convenzionati
 - I giornalisti iscritti all'INPGI (in contributo per l'ANF è versato all'INPGI stesso)

Il nuovo esonero contributivo

Particolarità

- L'esonero può essere operato anche (INPS circ. 3/2006):
 - Per gli operai agricoli (OTI – OTD) sulla contribuzione versata con le modalità ex SCAU
 - Per gli operai a tempo indeterminato delle cooperative agricole ex Legge 240/1984 (iscritte e non iscritte nell'albo informatico)
 - Per il personale soggetto alla L. 413/1984 dipendente dalle imprese della pesca costiera, ravvicinata o locale con navi minori

Il nuovo esonero contributivo

- Per l'operatività del beneficio non è previsto alcun provvedimento attuativo, conseguentemente **l'esonero contributivo risulta immediatamente applicabile** (come precisato anche dalla circolare INPS 3/2006).
- Al beneficio **si applica il criterio della nettizzazione** (INPS circ. 3/2006), vale a dire che i contributi dovuti (compilazione del Mod. DM10/2) saranno calcolati (come già previsto per il precedente esonero di cui all'art. 120 della L. 388/2000) utilizzando l'aliquota contributiva di settore decurtata dell'esonero in questione

Misure compensative per il conferimento del TFR ai fondi pensione

- In considerazione del fatto che l'entrata in vigore delle nuove norme in materia di previdenza complementare (D.Lgs. 252/2005), che prevedono il conferimento, esplicito o tacito del TFR, **entreranno in vigore a partire dal 2008**, il comma 269 della legge 266/2005 fa decorrere dal 1°-1-2008 (modificando il D.L. 203/2005 – L. 248/2005) anche le misure compensative a favore dei datori di lavoro per i maggiori oneri che dovranno sopportare (istituzione del fondo garanzia per il credito e esonero contributivo da applicare sulle aliquote dovute alla gestione prestazioni temporanee in misura proporzionale all'ammontare del TFR conferito alle forme di previdenza complementare), **conseguentemente è stato soppresso l'esonero contributivo previsto per gli anni 2006 (pari a 0,12%) e 2007 (pari a 0,16%). Il primo beneficio contributivo sarà quindi applicabile dal 2008 nella misura dello 0,19%.**

I benefici settoriali

Settore autotrasporto



Il comma 105 stanziava, per l'anno 2005, ulteriori 50 milioni di euro per l'applicazione delle riduzioni dei premi INAIL per i dipendenti delle imprese di autotrasporto per conto terzi. Per l'incidenza in percentuale (attualmente 25%), da applicare nella prossima autoliquidazione, occorrerà attendere le istruzioni INAIL.

Il comma 107, stabilisce invece, limitatamente all'anno 2005, l'esonero dei contributi dovuti all'INPS (quota a carico datore di lavoro) per i lavoratori dipendenti con qualifica di autisti di livello 3° e 3° super, nel limite di ore mensili individuali di orario ordinario, comunque non superiore a 20, determinati con decreto dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e trasporti

Settore della pesca



Per la salvaguardia dell'occupazione della gente di mare viene confermato (comma 119), per tutto il 2006, lo sgravio contributivo del 70%.

Sisma della Sicilia

- E' stabilita una **proroga dei contributi previdenziali e premi assicurativi relativi al sisma del 13 e 16 dicembre 1990**, per le imprese delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, in particolare:
 - al 30-9-2006 per il versamento previsto dall'art. 9, c. 17, secondo periodo, della L. 289/2002;
 - al 1°-10-2006 per il primo versamento della rateizzazione di cui all'art. 9, c. 17, terzo periodo, della L. 289/2002 (somme che eccedono € 5.000).

Interventi sui premi INAIL

- La misura dei premi assicurativi INAIL (c. 364) deve essere rideterminata in misura corrispondente al relativo rischio medio nazionale tenendo conto dell'andamento infortunistico delle singole gestioni e dell'attuazione della normativa in tema di prevenzione infortuni, nonché degli oneri che concorrono alla determinazione dei tassi dei premi. Tale criterio deve garantire l'equilibrio finanziario delle gestioni assicurative. La prima rideterminazione verrà disposta con delibera INAIL, da approvare con decreto ministeriale, entro il 28 febbraio 2006, successivamente verrà rideterminata entro il 30 giugno di ciascun anno.

N.B. - Detta procedura potrebbe determinare un aumento o una riduzione dei premi assicurativi.

**T. U. in materia di previdenza
complementare
D. Lgs. 252 del 5-12-2005**

Entrata in vigore

- A decorrere dal **1' gennaio 2008**
- A decorrere dal **1' gennaio 2009 (termine massimo)** per le imprese che non hanno i requisiti per l'accesso al credito agevolato

Destinatari

- **i lavoratori dipendenti**, sia privati sia pubblici, **ivi compresi i lavoratori assunti in base alle tipologie contrattuali previste dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276** (fondi a contribuzione definita);
- **i lavoratori autonomi e i liberi professionisti** (fondi a contribuzione definita e a prestazione definita), si ritiene vi possano rientrare anche i collaboratori;
- **i soci lavoratori di cooperative** di produzione e lavoro, anche unitamente ai lavoratori dipendenti dalle cooperative interessate (fondi a contribuzione definita);
- i soggetti destinatari del decreto legislativo 16 settembre 1996 n. 565 (**persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari**), anche se non iscritti al fondo ivi previsto (fondi a contribuzione definita).

Finanziamento

- **Lavoratori dipendenti (e coordinati)**
- Contribuzione a carico lavoratore e datore di lavoro/committente (accordi collettivi anche aziendali possono fissare la misura minima). Il lavoratore può decidere in ogni caso di conferire retribuzione alla previdenza complementare anche in assenza di accordi collettivi **e il datore di lavoro può concordare, anche in assenza di accordi collettivi di contribuire alla forma pensionistica cui il lavoratore ha aderito**
- Conferimento del TFR maturando (**lavoratori dipendenti**);
- I lavoratori possono determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico;
- La contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in percentuale della retribuzione utile al TFR o con riferimento a elementi particolari della retribuzione stessa

Finanziamento

- **Soci di cooperative**
- La contribuzione è dovuta in relazione alla tipologia contrattuale intrattenuta dai soci oltre al rapporto associativo, in particolare:
 - In percentuale della retribuzione utile al TFR ovvero della retribuzione imponibile contributiva (rapporto subordinato)
 - In percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF (rapporto autonomo)

Finanziamento

- **Lavoratori autonomi**
- Contribuzione a carico dei lavoratori autonomi e liberi professionisti
- La contribuzione può essere determinata in cifra fissa o in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF

- **Altri soggetti**
- Per i soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico

- **Pubblica amministrazione**
- I contributi devono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico secondo procedure coerenti con la natura del rapporto

Conferimento del TFR

- A partire **dal 1'-1-2008** il conferimento del TFR (che non comporta come conseguenza l'obbligo della contribuzione a carico del lavoratore e del datore di lavoro) potrà avvenire (con cadenza almeno annuale):
 - **Modalità esplicite:** scelta (da parte del lavoratore) del fondo (comporta l'adesione al fondo stesso) o scelta di mantenere il TFR in azienda (tempo 6 mesi)
 - **Modalità tacite:** trascorsi i 6 mesi, trasferimento automatico (a decorrere dal mese successivo) del TFR al fondo previsto dagli accordi o contratti collettivi anche territoriali (in presenza di più accordi si sceglierà quello maggiormente rappresentativo), salvo sia intervenuto un diverso accordo aziendale (da notificare al lavoratore da parte del datore di lavoro) ovvero, in mancanza, al fondo di previdenza integrativo che verrà costituito presso l'INPS (per le imprese che non possono avvalersi del fondo di garanzia l'entrata in vigore potrebbe essere differita al 1'-1-2009)

Conferimento del TFR

- **Soggetti di prima iscrizione alla previdenza obbligatoria alla data del 28-4-1993:**
- **1. Già iscritti alla previdenza complementare (al 1'-1-2008)**
 - Decidono entro 6 mesi se destinare (o mantenere in azienda) il residuo TFR
 - Non esprimono alcuna scelta, il TFR residuo viene destinato alla medesima previdenza complementare
- **2. Non iscritti alla previdenza complementare (al 1'-1-2008)**
 - Decidono, entro 6 mesi, se mantenere il TFR in azienda ovvero conferirlo, nella misura prevista dal contratto collettivo (ovvero se non è prevista alcuna misura nel contratto collettivo nella misura non inferiore al 50%), con possibilità di incrementi successivi, a una previdenza complementare
 - Non esprimono alcuna scelta, il TFR è versato dal datore di lavoro alla previdenza complementare con le medesime disposizioni stabilite per le “modalità tacite”

Finanziamento

Il decreto stabilisce altresì che il finanziamento delle forme di previdenza complementare **può avvenire mediante delega, al centro servizi o azienda emittente la carta di credito o di debito, al versamento, con cadenza trimestrale, dell'importo corrispondente agli abbuoni accantonati** a seguito di acquisti effettuati tramite moneta elettronica o altro mezzo di pagamento presso i centri di vendita convenzionati.

Le informazioni al lavoratore

- Il lavoratore **deve ricevere adeguate informazioni** dal datore di lavoro sulle diverse scelte disponibili:
 - **Prima dell'avvio del periodo di 6 mesi** (vale a dire entro il 31-12-2007)
 - **30 giorni prima della scadenza del citato periodo di 6 mesi** (deve essere segnalata la forma di previdenza complementare a cui sarà destinato il TFR)

Le garanzie

- **Le linee di investimento dei fondi pensione (per il conferimento tacito del TFR) devono garantire rendimenti comparabili al tasso di rivalutazione del trattamento di fine rapporto**

La portabilità dei contributi

- Il lavoratore che aderisce a una previdenza complementare ed abbia diritto ad un contributo del datore di lavoro in base ad accordi collettivi o aziendali, **detto contributo affluisce al fondo pensione prescelto nei limiti e secondo le modalità stabilite dagli accordi collettivi**

Contribuzione volontaria

- **E' possibile la contribuzione volontaria oltre il raggiungimento dell'età pensionabile (previdenza obbligatoria), purché alla data del pensionamento possa far valere almeno un anno di contribuzione al fondo complementare**

Adesione a più fondi

- **E' consentito aderire a più forme di previdenza complementare solo nelle ipotesi in cui il lavoratore in uno stesso periodo svolga più attività lavorative di diversa natura o sia titolare di più rapporti di lavoro**

Benefici per il lavoratore

- E' prevista una deducibilità dei contributi (sia volontari sia in base a contratti o accordi collettivi) **fino a € 5.164,57** più, un ulteriore beneficio fino a € 2.582,29 annui (differenza positiva tra l'importo di € 25.822,85 e i contributi effettivamente versati nei primi 5 anni), per i lavoratori di prima occupazione (beneficio applicabile nei 20 anni successivi al quinto di partecipazione al fondo)

Calcolo ulteriore beneficio

**€ 25.822,85 – Importo versato nei primi 5 anni =
ulteriore deduzione da utilizzare nei 20 anni
successivi entro il limiti di € 2.582,29 annui**

Benefici per il lavoratore

- È prevista, in materia di prestazioni, la possibilità, in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comporti l'inoccupazione per un periodo di tempo superiore a 48 mesi, che **le prestazioni pensionistiche possano essere anticipate massimo di 5 anni rispetto ai requisiti per l'accesso delle prestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza**

Benefici per il datore di lavoro

- deducibilità dal reddito d'impresa di un importo pari al 4% (6% per imprese con meno di 50 addetti) dell'ammontare del TFR annualmente destinato ai fondi pensione;
- esonero dal versamento del contributo al fondo di garanzia nella stessa misura percentuale del TFR maturando conferito ai fondi pensione;
- fondo di garanzia per facilitare l'accesso al credito, in particolare per le piccole medie imprese, a seguito del conferimento del TFR ai fondi pensione; riduzione del costo del lavoro

Contributo di solidarietà

- Il provvedimento conferma **il contributo di solidarietà del 10%** da applicare ai contributi a carico datore di lavoro versati ai fondi di previdenza complementare

Mobilità tra fondi

- Decorsi due anni dalla data di partecipazione al fondo complementare l'aderente ha facoltà di trasferire l'intera posizione individuale maturata ad altra forma pensionistica

Vecchi fondi con squilibri finanziari

- Detti fondi, già destinatari del decreto del Ministero del lavoro con il quale è stato accertato lo squilibrio finanziario, possono deliberare di continuare, sotto la propria responsabilità, a derogare alle nuove norme in materia di finanziamento e di prestazioni.
- Ai contributi versati continua ad applicarsi, anche per gli iscritti successivamente all'entrata in vigore del decreto, il trattamento tributario previsto dalle norme precedenti

II D.L. 203/2005 (L. 248/2005)

Esempio di risparmio

- Mese di gennaio 2008
- Retribuzione imponibile intera azienda: € 100.000
- TFR gennaio 2008: € 7.500
- TFR versato ai fondi pensione: € 3.375 (45% del maturando)
- L'esonero contributivo è applicabile su € 45.000 (45% di 100.000)
- **Calcolo beneficio: € 45.000 x 0,19% = € 85,50 (sconto effettivo 0,0855%)**

II D.L. 203/2005 (L. 249/2005)

- L'esonero contributivo si applica prioritariamente: sui contributi per ANF, per maternità (in mancanza di copertura ANF) e per disoccupazione (in mancanza di copertura ANF e maternità).
- Qualora non via sia capienza negli istituti contributivi di cui sopra (gestione prestazioni temporanee) si provvederà ad applicare il beneficio residuo sull'ammontare complessivo dei contributi dovuti all'INPS.
- In ogni caso, il predetto esonero non potrà essere applicato sui seguenti contributi:
 - 0,20% (o 0,40% dirigenti industria) dovuti per il fondo garanzia TFR, di cui è previsto, invece, l'abbattimento direttamente nella bozza di decreto legislativo di riforma della previdenza complementare (riduzione in funzione delle quote di TFR maturando versate ai fondi);
 - 0,30% (compreso nel contributo per la disoccupazione) destinato al fondo di rotazione (formazione).

Le altre novità della finanziaria 2006

Finanziaria 2006

- **IRAP agricoli (c. 118)** – Viene confermata, per l'anno 2005, l'aliquota dell'1,9%. Dal 2006, passa al 3,75%.
- **Lavoratori frontalieri (c. 122)** – Viene confermato, per l'anno 2006, che il reddito di lavoro dipendente prodotto, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, all'estero in zone di frontiera e di altri paesi limitrofi, concorre a formare reddito complessivo per l'importo che eccede € 8.000 (fatto salvo quanto specificato nelle convenzioni bilaterali contro le doppie imposizioni).
- **Somme alle casse di assistenza sanitaria integrativa (c. 123)** – Viene confermata, anche per il 2006, la deducibilità dal reddito di lavoro dipendente, delle somme in oggetto, fino a € 3.615,20.

Finanziaria 2006

- **Clausola di salvaguardia (c. 124)** – La clausola di salvaguardia, riguardante la possibilità di applicare il regime fiscale al 31-12-2002 ovvero al 31-12-2004, se più favorevole, è prorogata all'anno 2006. Si ricorda che tale clausola è utilizzabile solo in sede di dichiarazione dei redditi (730 o UNICO).
- **Dichiarazione dei redditi (c. 137)** – A decorrere dal 1°-1-2006 le singole imposte o addizionali che scaturiscono dalle dichiarazioni dei redditi non si pagano o non si chiedono a rimborso se l'importo risultante dalle dichiarazioni stesse non supera il limite di € 12. La disposizione è quindi applicabile anche ai 730. Se il mod. 730 viene comunque presentato, **al sostituto di dichiarazione non compete il relativo compenso.**

Il predetto limite non si applica alle imposte calcolate dal sostituto d'imposta.

Finanziaria 2006

- **Bilanci comunali (c. 155)** – Il termine per la deliberazione del bilancio comunale, per l'anno 2006, è differito al 31-3-2006.
- **Addizionale regionale (c. 165)** – Il blocco degli aumenti è stato differito al 31-12-2006, fatta eccezione per gli aumenti aventi finalità di arginare squilibri finanziari nel settore sanitario.
- **Contratti di lavoro (c. 256)** – La possibilità di certificare i contratti di lavoro (art. 76, L. 276/2003) è stata estesa:
 - al Ministero del lavoro, esclusivamente nei casi in cui il datore di lavoro abbia le proprie sedi di lavoro in almeno due province anche di regioni diverse, ovvero per i datori di lavoro con unica sede di lavoro associati a organizzazioni imprenditoriali che abbiano predisposto a livello nazionale schemi di convenzioni di certificazione istituita presso il Ministero del lavoro. **Le commissioni provinciali avranno il solo compito di ratifica di quanto certificato dalla commissione ministeriale;**
 - ai consigli provinciali dei consulenti del lavoro, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento.

Finanziaria 2006

- **Sanzioni (c. 329)** – Entro il 28-2-2006 verranno aggiornate, con DPCM, gli importi fissi delle sanzioni pecuniarie, anche penali.
- **Interventi a sostegno delle famiglie (cc. da 330 a 335)** – La norma prevede: assegno di € 1.000 per ogni figlio nato ovvero adottato nell'anno 2005; € 1.000 per ogni figlio nato nell'anno 2006, secondo o ulteriore per ordine di nascita ovvero adottato. Limitatamente al 2005, le rette relative alla frequenza di asili nido per un importo complessivamente non superiore a € 632 annui per ogni figlio ospitato negli stessi, è concessa una detrazione d'imposta lorda nella misura del 19%, secondo le disposizioni dell'art. 15 del TUIR (oneri detraibili).

Finanziaria 2006

- **Cessione di un quinto dello stipendio (c. 346)** – Con un'ulteriori modifiche al DPR 180/1950, viene stabilito che:
 - le cessioni degli stipendi, salari, pensioni e altri emolumenti hanno effetto dal momento della loro notifica nei confronti dei debitori ceduti, ad esclusione delle pensioni erogate dalle amministrazioni di cui all'art. 1, c. 2, D.Lgs. 165/2001. Tale comunicazione può essere effettuata attraverso qualsiasi forma purchè recante data certa.
 - anche i lavoratori con contratto a tempo indeterminato possono cedere l'intero TFR
 - Che è possibile estingue la cessione anticipatamente, senza limitazioni temporali

Finanziaria 2006

- **Iscrizione agli enti (c. 374)** – Il provvedimento, modificando l'art. 44, c. 8, del D.L. 269/2003 (L. 326/2003), stabilisce che, a decorrere dal 1°-1- 2006, la domanda di iscrizione e di annotazione al registro imprese e nel REA presente alle Camere di commercio, nonché da quelle esercenti attività commerciali (art. 1, c. 202, L. 662/1196), hanno effetto, sussistendo i presupposti di legge, anche ai fini dell'iscrizione agli enti previdenziali e assistenziali e del pagamento dei contributi agli stessi dovuti.
- Per il predetto fine, il Ministero delle attività produttive dovrà adeguare la relativa modulistica sentendo gli enti interessati.
- L'avvenuta iscrizione presso gli enti previdenziali e assistenziali sarà notificata dagli stessi enti agli interessati, entro 30 giorni.
- I soggetti rientranti nella presente disposizione sono, dal 1°-1-2006, esonerati dall'obbligo di presentare apposita richiesta di iscrizione agli enti previdenziali.
- Dal 2007, gli enti previdenziali allineeranno i propri archivi a quello del registro delle imprese anche con riferimento alle iscrizioni, variazioni e cancellazioni ante 2006.

Finanziaria 2006

- **CIG e mobilità (c. 410)** – Il Ministero del lavoro può disporre, entro il 31-12-2006, in deroga alla vigente normativa, concessioni, anche senza soluzione di continuità, dei trattamenti di CIGS, mobilità e disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, ovvero mirati al reimpiego di lavoratori coinvolti in detti programmi definiti in specifici accordi in sede governativa intervenuti entro il 30-6-2006 che recepiscano intese già stipulate in sede istituzionale territoriale, ovvero nei confronti delle imprese agricole e agro-alimentari interessate all'influenza aviaria.
- Possono altresì essere prorogati i trattamenti concessi a norma dell'art. 1, c. 155, della L. 311/2004 (i trattamenti sono ridotti del 10%, in caso di prima proroga, ovvero 30%, in caso di seconda proroga, ovvero 40%, per le proroghe successive).

Finanziaria 2006

- **Credito d'imposta nuovi assunti (c. 412)** – Viene stabilito che le risorse finanziarie derivanti da rinunce o revoche del beneficio devono essere utilizzate per accogliere le richieste secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande non accolte per insufficienza di disponibilità.

Viene altresì prevista la possibilità **di presentare l'istanza prima di disporre l'assunzione del lavoratore interessato**. Una volta ottenuta l'autorizzazione, l'assunzione deve essere effettuata entro 30 giorni dalla relativa comunicazione. Entro 30 giorni dall'avvenuta assunzione si dovrà darne comunicazione, a pena di decadenza, all'Agenzia delle entrate di Pescara (completando la domanda con dati identificativi del lavoratore assunto) .

Finanziaria 2006

- **DURC (c. 553)** – Si conferma, con un'ulteriore precisazione, che **per accedere ai benefici e alle sovvenzioni comunitarie per la realizzazione degli investimenti, le imprese di tutti i settori, sono tenute a presentare il documento unico di regolarità contributiva – DURC.**
- **Contratti a termine (c. 558)** – E' consentito stipulare contratti a termine **senza le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo e sostitutivo anche quanto l'assunzione sia effettuata da imprese concessionarie di servizi nei settori delle poste** per un periodo massimo complessivo di 6 mesi, compresi tra aprile e ottobre di ogni anno, e di 4 mesi per i periodi diversamente distribuiti e nella percentuale non superiore al 15% dell'organico aziendale, riferito al 1° gennaio dell'anno in cui le assunzioni si riferiscono. Di tali assunzioni si deve dare comunicazione ai sindacati provinciali.

La nettizzazione dei contributi

La nettizzazione dei contributi

L'INPS, al fine di semplificare gli adempimenti contributivi per i datori di lavoro, **ha fissato le nuove regole per l'esposizione delle situazioni a cui sono abbinati benefici e/o agevolazioni contributive.**

Le nuove disposizioni, che devono **essere osservate a partire dal gennaio 2006** (è possibile applicare il nuovo criterio dal mese di febbraio 2006), sono basate **sul sistema della cosiddetta "nettizzazione dei contributi"** (tale sistema è già stato utilizzato per l'esposizione della contribuzione agevolata prevista per i contratti di inserimento).

La nettizzazione dei contributi

Il nuovo sistema interessa:

–**L'esonero contributivo dello 0,80%** di cui alla L. 388/2000 (esonero parziale e/o totale del contributo per l'ANF), ovvero, in caso di incapacienza, esonero, fino a un massimo dello 0,40% dei contributi maternità, disoccupazione e altri contributi per prestazioni temporanee);

–**L'esonero contributivo di un punto percentuale massimo** di cui all'art. 1, cc. 361 e 362 della L. 266/2005

–**la generalità delle assunzioni agevolate**, fatta eccezione per i contratti di formazione e lavoro di tipologia "B" (ormai esauriti), i contratti per i quali l'agevolazione viene fruita con la regola del "de minimis", le agevolazioni a carico delle regioni previste per l'assunzione dei disabili e i lavoratori destinatari delle disposizioni di cui all'art. 13 del D.Lgs. 276/2003 (inserimento di lavoratori svantaggiati attraverso la somministrazione).

La nettizzazione dei contributi

- Non rientrano nella nuova procedura di “nettizzazione” le disposizioni che regolano sgravi contributivi, quali:
 - gli sgravi nel settore agricolo;**
 - gli sgravi nel settore marittimo e/o della pesca;**
 - la norma premiale in edilizia;**
 - lo sgravio per i lavoratori all'estero in paesi extracomunitari non convenzionati.**
- Sono altresì escluse dalla nettizzazione le agevolazioni con oneri posti a carico delle regioni.

Nettizzazione dei contributi: modalità operative

Assunzioni agevolate

La contribuzione da versare all'INPS e riferita ai lavoratori per i quali sono operanti riduzioni contributive (assunzioni incentivate), fatta eccezione per alcuni soggetti come sopra precisato, dovrà essere esposta, nei quadri B/C, **decurtando l'agevolazione prevista** (più, se non già utilizzata, la riduzione CUAFF).

Conseguentemente, saranno aboliti i codici DM 10/2, quadro D, che attualmente permettano il recupero dei benefici contributivi spettanti (v. allegato 1 alla circ. 115/2005).

Nel caso in cui la riduzione contributiva interessi anche la contribuzione a carico del lavoratore (come per esempio il lavoratore svantaggiato assunto da cooperativa sociale), a decorrere dal 2006, **sarà accettato il codice contribuzione che riporterà i dati relativi al “n. dipendenti”, al “n. giorni/h” e all’ammontare della retribuzione imponibile e il corrispondente valore zero nella colonna “somme a debito”.**

Nettizzazione dei contributi: esempio

Esempio: assunzione disoccupati e CIG, sconto 50% ctr carico azienda (settore terziario)

Istituto contributivo	Ditta		Dip.		Tot.	
Aliquota complessiva	30,78	+	8,89	+	39,67	+
Esonero CUAFF (e altri contr.), art. 120, L. 388/2000	0,80	-			0,80	-
Esonero CUAFF (e altri contr.), art. 1, cc. 361- 362, L. 266/2005	1,00	-			1,00	-
Riduzione 50% contributo azienda (30,78 - 0,80- 1,00) x 50%	14,49	-			14,49	-
Totale da versare	14,49	+	8,89	+	23,38	+

Nettizzazione dei contributi: esempio

Esempio: assunzione disoccupati e CIG, sconto 100% ctr carico azienda (settore terziario)

Istituto contributivo	Ditta		Dip.		Tot.	
Aliquota complessiva	30,78	+	8,89	+	39,67	+
Esonero CUAFF (e altri contr.), art. 120, L. 388/2000	0,80	-			0,80	-
Esonero CUAFF (e altri contr.), art. 1, cc. 361- 362, L. 266/2005	1,00	-			1,00	-
Riduzione 100% contributo azienda (30,78 – 0,80 – 1,00)	28,98	-			28,98	-
Totale da versare	0,00	+	8,89	+	8,89	+

Nettizzazione dei contributi: modalità operative

Nuovi codici tipo contribuzione

- Il nuovo sistema di esposizione dei contributi ha determinato, precisa l'INPS, la necessità di istituire nuovi codici tipo contribuzione, in particolare:
 - tre nuovi codici “P5, P6 e P7”**, per i lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, rispettivamente per i soggetti assunti con contratto a tempo indeterminato (benefici pari al contributo apprendisti per 18 mesi), determinato (benefici pari al contributo apprendisti massimo 12 mesi) e determinato con trasformazione a tempo indeterminato (ulteriori 12 mesi di benefici);
 - tre nuovi codici “F5, F6 e F7”**, per i lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità.

Le novità del Mod. CUD/2006

CERTIFICAZIONE CUD 2006

- La certificazione interesserà, come di consueto, i redditi di lavoro dipendente e assimilati (dati fiscali) e i dati previdenziali INPS, INPDAP e IPOST.
- Il nuovo tracciato tiene conto:
 - ai fini fiscali: delle novità in materia di deduzioni per oneri di famiglia (seconda fase della riforma IRE entrata in vigore il 1°-1-2005) e di alcune precisazioni che erano state inserite nel 770/2005;
 - ai fini contributivi: della contemporanea presenza delle denunce retributive mensili INPS (procedura EMENS) e INPDAP (procedura DMA), semplificando notevolmente il numero delle informazioni da fornire.
- Il termine di consegna rimane fissato al 15 marzo 2006 (ovvero, entro 12 giorni dalla richiesta del lavoratore in caso di cessazione del rapporto).

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Novità

fiscali

Sono previste le seguenti novità rispetto al 2005:

- revisione della sequenza dei dati;
- modifiche parziali alle denominazioni di alcuni campi;
- inserimento di un nuovo campo per l'indicazione delle deduzioni per oneri di famiglia (no tax family area);
- eliminazione di alcune informazioni superate (esempio: emersione e detrazioni);
- apportate modifiche e integrazioni alle istruzioni per la compilazione allegato allo schema di certificazione

previdenziali

La sezione INPS è fortemente semplificata per effetto dell'introduzione della procedura EMENS. I dati richiesti sono:

- imponibile previdenziale
- Contributi a carico lavoratore
- Bonus
- Mesi di presentazione denuncia EMENS.
- Fortemente semplificata anche la sezione INPDAP
- Confermati i dati IPOST

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- E' riproposta la tabella, codificata (non più numerica ma alfabetica), delle possibili indicazioni da apportare nello spazio annotazioni correggendo alcuni errori dello scorso anno e aggiungendo nuovi codici, in particolare:
 - **le liberalità e i fringe benefit** – codice AJ (ex cod. 10 – CUD 2005)
 - devono essere riportati nelle annotazioni indipendentemente dal loro ammontare e non più con il precedente riferimento errato “compresi nei punti 1 e 2”);
 - **le nuove informazioni riguardanti:** i redditi totalmente o parzialmente esentati da imposizione in Italia in quanto il percipiente risiede in uno Stato estero cui non è in vigore una Convenzione per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte dirette (cod. AZ); il trattamento di fine rapporto: imposta sostitutiva sulla rivalutazione maturata dal 1'-1-2001 (....). Prestazioni in forma di capitale: ritenuta a titolo di imposta del 12,50% sui rendimenti finanziari al 31-12-2000 (....), l'imposta sostitutiva dell'11% sul risultato di gestione dal 1'-1-2001 (....) (codice BA);

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- nelle istruzioni per la compilazione della certificazione viene precisato (a seguito di quanto comunicato dall'A.E. con la circ. 31/2005) che le addizionali all'IRPEF, da indicare nei punti 6 (regionale) e 7 (comunale), devono essere determinate (soggetti residenti) sui redditi di cui ai punti 1 e 2 al netto delle deduzioni per oneri di famiglia di cui al punto 18 (resta invece confermato che la no tax area non abbatte l'imponibile addizionali)

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- I campi (45 e 46) relativi ai redditi erogati da altri soggetti, utilizzati in sede di conguaglio complessivo. Devono essere compilati anche nel caso in cui si verifichi l'interruzione del rapporto di lavoro anteriormente all'estinzione del sostituto d'imposta e la sua riassunzione da parte di altro soggetto

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- I campi relativi ai compensi arretrati anni precedenti (da 57 a 60) devono essere utilizzati anche per certificare compensi arretrati erogati dal precedente sostituto d'imposta nel caso di operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio dei dipendenti

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- Nella sezione riservata ai trattamenti di fine rapporto devono essere certificati anche i riscatti contributivi (previdenza complementare). Tale sezione va compilata anche per certificare il TFR erogato dal precedente sostituto d'imposta, nel caso di operazioni societarie straordinarie comportanti il passaggio di dipendenti

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Le precisazioni nelle istruzioni

- I punti riservati ai trattamenti di fine rapporto vanno compilati anche quando dopo il saldo vengono erogati, per effetto di riliquidazione della prestazione, ulteriori somme. In tale ipotesi occorre indicare:
 - nel **punto 68** quanto erogato nel 2005;
 - nel **punto 69** le somme erogate in anni precedenti (il saldo viene considerato acconto);
 - nei **punti 70 e 71** le ritenute operate, rispettivamente, nell'anno e negli anni precedenti.

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Dati previdenziali INPS

- Per effetto dell'introduzione, come sopra richiamato, della mensilizzazione delle denunce retributive (procedura EMENS), i dati previdenziali e assistenziali INPS da fornire al lavoratore (adempimento sostitutivo degli ex mod. 01/M e DAP/12 dirigenti industria) sono stati fortemente semplificati. Il nuovo tracciato richiede solo le seguenti informazioni
- **lavoratori subordinati**
- matricola azienda;
- l'individuazione dell'ente pensionistico (INPS = punto 1; altri enti - INPDAP, INPGI, ENPALS = punto 2);

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Dati previdenziali INPS

- **lavoratori subordinati**
- l'imponibile previdenziale complessivo relativo all'anno 2005, comprensivo dell'indennità sostitutiva del preavviso e degli arretrati di retribuzione corrisposti a seguito di legge o di contratto aventi effetto retroattivo (gli altri arretrati devono essere imputati nella posizione del dipendente utilizzando la procedura della regolarizzazione: 01/M-vig; SA/vig.; EMENS, dal 2005);
- i contributi dovuti (carico lavoratore più carico azienda), **mediante attestazione finalizzata ad evidenziare se gli stessi contributi** sono stati interamente versati ovvero versati parzialmente ovvero interamente non versati, con eventuale giustificativo da esporre nelle annotazioni;

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Dati previdenziali INPS

- **lavoratori subordinati**
- l'ammontare dei contributi obbligatori trattenuti al lavoratore (escluse le trattenute pensionati);
- l'ammontare del bonus (contributi pensionistici corrisposti direttamente al lavoratore – L. 243/2004) derivante dall'opzione esercitata dal lavoratore di posticipo del pensionamento di anzianità;
- i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS, barrando la casella “tutti” ovvero la casella relativa ai mesi in cui detta denuncia non è stata presentata;

CERTIFICAZIONE CUD 2006

Dati previdenziali INPS

- **Collaboratori**
- l'ammontare dei compensi corrisposti al collaboratore, nei limiti del massimale di € 84.049;
- i contributi dovuti (importo totale, committente più collaboratore);
- i contributi trattenuti al collaboratore;
- l'ammontare dei contributi versati;
- i mesi per i quali è stata presentata la denuncia EMENS.

CERTIFICAZIONE CUD 2006

- **Il decreto di approvazione stabilisce, come di consueto, che:**
 - **lo schema di certificazione CUD può essere utilizzato anche per certificare i dati relativi a periodi successivi al 2005 (in attesa dell'approvazione del CUD/2007 – redditi 2006);**
 - **i lavoratori che hanno cessato il rapporto di lavoro nel corso del 2005 e che hanno ricevuto un CUD nel tracciato 2005 dovranno ricevere, ove necessario, una certificazione integrativa, anche non comprensiva dei dati già certificati**

Le novità del Mod. 770/2006 (bozza)

MODELLO 770/2006 (Bozza)

Novità

- Quelle già presente nel mod. CUD/2006, **in particolare la semplificazione dei dati INPS e INPDAP**
- **Prospetto lavoro dipendente e assimilato:** sono state fortemente riviste le informazioni da fornire per i trattamenti di fine rapporto e le erogazioni di capitale da parte dei fondi di previdenza complementare

MODELLO 770/2006 (Bozza)

Novità

- **Prospetto lavoro autonomo:** vengono richieste due nuove informazioni “**spese rimborsate**” e “**ritenute rimborsate**”
- **Prospetto SX:** si è arricchito di una nuova sezione, denominata “**riepilogo altri crediti**”, in particolare:
 - Crediti di cui all’art. 4 del D. Lgs. 143/2005 (canoni)
 - Credito per anticipo TFR versato negli anni 1997 e 1998

MODELLO 770/2006 (Bozza)

Novità

- **Ravvedimento operoso:** rispetto allo scorso viene precisato che anche nel caso in cui i prospetti ST e SX vengano trasmessi unitamente al modello ordinario, il ravvedimento operoso si dovrà perfezionare entro il termine di presentazione del modello semplificato, vale a dire entro il 2-10-2006, essendo sabato il 30-9 e festivo il 1'-10.

MODELLO 770/2006 (Bozza)

Conferme

- **Possibilità di suddividere la dichiarazione, purché non siano state effettuate compensazioni tra ritenute da lavoro dipendente con quelle da lavoro autonomo ovvero tra queste e quelle di capitale (770/ordinario)**
- **Il termine per la presentazione telematica rimane il 30-9-2006, termine che si sposta al 2-10-2006, in quanto il giorno 30 cade di sabato e il 1'-10 cade di festivo**